



EKAER.HU

- [CÍMLAP](#)
- [SZOLGÁLTATÁSOK](#)
 - [Microsoft NAV & AX](#)

- [EKÁER](#)
 - [Tájékoztató](#)
 - [Tájékoztató](#)
 - [Regisztráció](#)
 - [Bejelentkezés](#)
 - [Kockázatos termékek](#)
 - [Dokumentáció](#)
 - [Jogi háttér](#)
 - [Törvény](#)
 - [Módosító törvény](#)
 - [Rendelettervezetek](#)
 - [Végrehajtási rendelet](#)
 - [Gyakori kérdések](#)
 - [Gyakori kérdések](#)
 - [Information](#)
 - [Technikai](#)
 - [Mentesség](#)
 - [e-Adattovábbítás](#)
 - [EKÁER kalkulátor](#)
 - [EKAER-asszisztancia](#)

- [ÉRTESÍTŐ](#)
 - [HÍREK](#)
 - [FELIR](#)
 - [NÉBIH FELIR](#)
 - [A FELIR bemutatása](#)
 - [FELIR és EKÁER](#)
 - [FELIR azonosítás](#)
 - [VTSZ kereső](#)

- [KÉRDÉSEK, VÁLASZOK](#)

- [Tartalomjegyzék](#)
- [Általános tájékoztató](#)
- [Általános szabályok](#)
 - [Östermelők](#)
 - [Gyűjtőfuvar](#)
- [Kockázatos termékek](#)
 - [Szállítási irányok](#)
 - [Letéti számla](#)
- [Informatikai kérdések](#)
 - [Regisztráció](#)
 - [Regisztráció](#)
 - [Bejelentés](#)

- [Tevékenységek](#)
- [EKAER szám](#)
- [Adatmódosítás](#)
- [Mentességek](#)
- [Szankciók, bírság](#)
- [EKAER kalkulátor](#)
- [Interfész](#)

IT – INFORMATION

Dal 1° gennaio 2015 sono soggette a obbligo di annuncio le seguenti attività che implicano il trasporto stradale:

- 1) l'importazione o altro tipo di trasporto da un altro paese membro dell'Unione Europea al territorio d'Ungheria,
- 2) l'esportazione o altro tipo di trasporto dal territorio d'Ungheria verso un altro paese membro dell'Unione Europea e
- 3) la prima commercializzazione soggetta a imposte realizzata non per il cliente finale in territorio nazionale, nel caso che questa si effettui con veicolo soggetto a pagare pedaggio stradale (cioè di una massa complessiva maggiore a 3,5 tonnellate).

Nel caso del trasporto stradale di prodotti a rischio, l'obbligo di annuncio è in vigore anche quando il prodotto viene trasportato con veicolo non soggetto a pagare pedaggio stradale (cioè di una massa complessiva minore a 3,5 tonnellate).

L'obbligo di annuncio riguarda l'obligato in caso di trasporto che supera una massa oppure un limite di valore specificato, tanto nel caso di trasporto con veicolo soggetto a pagare pedaggio stradale quanto con veicolo non soggetto allo stesso.

Le attività sopradefinite, a partire dal 1° gennaio 2015, possono essere svolte esclusivamente da soggetti provvisti di numero di Controllo Elettronico di Circolazione Stradale della Merce (in seguito: EKAER).

È IMPORTANTE sottolineare che è obbligato a fare l'annuncio

- nel caso indicato al punto 1) **il destinatario oppure chi prende in consegna la merce;**
- nel caso indicato al punto 2) **il mittente oppure chi carica la merce;**
- nel caso indicato al punto 3) **il mittente.**

Il numero EKAER identifica nel modo seguente l'unità di merce trasportata sul veicolo: il numero EKAER indica l'unità di merce (carico) che

- viene trasportata con lo stesso veicolo,
- su un luogo di consegna specificato,
- per un cliente specificato (se si tratta del trasporto del proprio prodotto, allora il proprietario della

merce, nel caso di lavoro in appalto il destinatario della stessa),
- per un unico spostamento del veicolo sull'itinerario dato.

Ad un numero EKAER possono appartenere vari tipi di merce identificati con più numeri di tariffa doganale.

Alcuni dati possono essere modificati diverse volte durante il periodo di vigore di 15 giorni del numero EKAER, ma al momento del controllo fatto dall'autorità nazionale di imposte e dogana **devono figurare sotto il numero EKAER i dati reali attuali e di ciò risponde l'obbligato a fare l'annuncio.**

Il numero EKAER deve essere messo a disposizione del trasportatore o dell'organizzatore logistico da parte dell'obbligato a fare l'annuncio perché durante il controllo delle autorità anche questa persona disponga del numero identificativo. La „messa a disposizione” non ha una modalità specificata, ciò può essere compiuta attraverso la comunicazione – in qualunque modo – con il trasportatore.

I nuovi regolamenti di controllo disposti dalla Legge sull'ordine del pagamento di imposte provvedono delle nuove possibilità di azione per gli ufficiali di controllo dell'autorità nazionale delle imposte e di dogana agenti sul luogo. Visto che la merce di quantità commerciale in proprietà del soggetto a IVA può essere trasportata esclusivamente in possesso del documento certificante in modo affidabile l'origine della merce (così, specialmente, di DDT, fattura), **l'ufficiale di controllo può obbligare la persona che svolge il trasporto a fare dichiarazione di quanto segue:**

- il proprietario del prodotto,
- l'origine del prodotto e
- può chiamarlo a mostrare i documenti certificanti il diritto di proprietà.

Oltre a quanto sopraindicato, gli altri trasportatori coinvolti, il destinatario, il mittente e l'incaricato della presa in consegna sono richiamabili a fare dichiarazione su quanto segue:

- la denominazione e la quantità della merce trasportata,
- la denominazione e la targa del mezzo di trasporto,
- la consegna e l'indirizzo di scarico della merce,
- il numero EKAER e
- nel caso che l'indirizzo di scarico non sia la sede, lo stabilimento, la filiale del soggetto a IVA, il titolo di uso dell'immobile.

L'autorità nazionale delle imposte e di dogana può applicare chiusura ufficiale (chiusura di pacco o chiusura di spazio d'immagazzinaggio) sul mezzo di trasporto per garantire l'identità della merce, con eccezione del bestiame e dei prodotti di deterioramento veloce, nei seguenti casi:

- se i fattori di rischio lo giustificano, specialmente nel caso della non concordanza tra le caratteristiche del carico, la merce trasportata, il luogo di destinazione, nonché la quantità della merce trasportata e il tipo di veicolo, un processo di esecuzione in corso, l'attività commerciale comunitaria svolta in mancanza di numero di IVA comunitario e l'indicazione di uno stabilimento non dichiarato da luogo di scarico,
- nel caso se il soggetto a IVA coinvolto nella trasporto della merce si nega a fare dichiarazione.

Le chiamo l'attenzione che l'asportazione, la violazione della chiusura ufficiale, nonché l'apertura del pacco o dello spazio d'immagazzinaggio chiuso viene qualificato reato di rottura di chiusura secondo l'articolo 287e C dell'anno 2012 del Codice Penale.

La conseguenza legale del non compimento dell'obbligo di annuncio riguardante l'attività di trasporto stradale, nonché il compimento erroneo o deficiente, con contenuto di dati falsi è che la merce non dichiarata sarà qualificata di origine non certificata e l'autorità nazionale di imposte e di dogana può imporre una multa per omissione equivalente all'importo fino al 40% del valore della merce non dichiarata.

In relazione al sanzionamento con multa per omissione nel caso di non compimento dell'obbligo di annuncio riguardante l'attività di trasporto stradale, nonché il compimento erroneo o deficiente, con contenuto di dati falsi, la merce di origine non certificata – con eccezione dei prodotti di deterioramento veloce e del bestiame – può essere confiscata nella quantità equivalente al valore dell'importo della multa, di cui fa disposizione l'autorità nazionale di imposte e di dogana. Della confisca viene redatto un protocollo e i beni mobili confiscati possono essere soggetti a chiusura e trasportati. L'autorità nazionale di imposte e di dogana comunica la risoluzione di impostazione di multa per omissione con il soggetto a imposte presente sul luogo o con il suo rappresentante, incaricato o impiegato e la risoluzione può essere eseguita senza considerazione dei rincorsi, a partire dalla data della comunicazione della stessa.

Le conseguenze legali di cui sopra – eccezione fatta dell'asportazione inautorizzata della chiusura ufficiale – vengono applicate dall'autorità nazionale di imposte e di dogana a partire dal giorno del 1° febbraio 2015.